

OBIETTIVI POLITICI

Obiettivo n.49

Adozione di una legge costituzionale che codifichi e sancisca il diritto alla conoscenza.

“Tutti gli uomini per natura desiderano sapere” lo sosteneva Aristotele nel IV secolo a.c. e nell’era di internet il desiderio di conoscenza non è cambiato.

Il diritto alla conoscenza non significa tuttavia che qualsiasi informazione debba essere immediatamente disponibile a tutti, in qualsiasi modo, dovendo tener conto dei diritti alla riservatezza e alla privacy la cui tutela deve essere parimenti garantita.

Come pure deve essere garantito il diritto all’oblio inteso come il diritto alla cancellazione di informazioni già conosciute.

Il diritto alla conoscenza può rivolgersi, ad esempio, ad una serie di aspetti della vita di persone che rivestono funzioni pubbliche, e quindi detengono un potere, il cui controllo diventa una modalità della trasparenza quale connotato della democrazia.

Solamente una equilibrata codificazione del diritto alla conoscenza impedisce che si possa incorrere nella estremizzazione della metafora nazista del cosiddetto “uomo di vetro” ovvero colui che afferma di non avere nulla da temere e che spavalamente invita ad indagare su di lui.

Siffatta estremizzazione è funzionale ai regimi totalitari perché nega qualunque forma di tutela alla sfera privata nella quale l’uomo libero dispone della propria coscienza, e consente un controllo di regime su ogni aspetto dell’esistenza e della potestà decisionale di ognuno.

La conoscenza e la trasparenza devono essere codificate in maniera tale da garantire che il risultato finale sia, invece, la maggiore democrazia possibile.

Il diritto alla conoscenza attiene non solo alla sfera dei privati, ma anche a quella degli Stati. Fenomeni come le rivelazioni di banche dati enormi, ha posto il problema della conoscenza di informazioni di alcuni Stati su altri Stati, e l’assenza di una regolamentazione sulla esistenza stessa di queste smisurate banche dati, ha dato la dimensione di come possano costituire un rischio sociale perché la loro conoscenza può non essere immune da rischi e ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini.

Da ultimo, ma non per ultimo, c’è un altro aspetto della conoscenza che integra le molteplici angolazioni di quello che dovrebbe essere anch’esso un diritto umano, ovvero il diritto a conoscere, nella trasparenza, le motivazioni sottese a tutte le decisioni dei poteri governativi la cui incidenza si risolve nella limitazione dei diritti costituzionali e dei diritti umani.

L’era contemporanea pone una infinita panoramica di sfaccettature che rendono non più rinviabile una codificazione condivisa su come il diritto alla conoscenza possa assurgere a diritto umano.

Obiettivo n.50

Destinazione dell'8 per mille esclusivamente alla ricerca scientifica, con l'abrogazione della ripartizione alle organizzazioni religiose.

Destinazione del 5 per mille alle associazioni che abbiano sede esclusivamente nel territorio della Repubblica.

In uno Stato ove si tutela il principio di laicità, le organizzazioni religiose non possono essere mantenute con sistemi di tassazione obbligatoria.

Il meccanismo di tassazione posto a carico dei cittadini italiani per mantenere le organizzazioni religiose è stato congegnato in modo tale da consentire che anche la maggior parte dei proventi non espressamente devoluti alla chiesa cattolica, finiscano per essere erogati in suo favore.

La misura di tassazione posta obbligatoriamente a carico dei contribuenti, corrisponde all'8 per mille del reddito dichiarato.

Un segnale di discontinuità culturale si realizzerebbe se, anziché destinare somme alle organizzazioni religiose, le stesse somme fossero invece destinate a organizzazioni scientifiche.

Alle organizzazioni religiose non dovrebbe nemmeno essere consentito di partecipare alla distribuzione delle somme raccolte con la tassazione del 5 per mille.

La tassazione del 5 per mille, pur lasciando ai contribuenti la scelta sulla destinazione, dovrebbe escludere tutte le organizzazioni che, per quanto operino sul territorio italiano, dipendono da altri Stati nei quali non sono rispettati i diritti umani, ovvero quegli Stati che si pongono in contrasto con i nostri principi costituzionali, come ad esempio lo Stato del Vaticano. Sempre per un discorso di mancato rispetto dei nostri principi costituzionali, sarebbero altresì da escludere dalla possibilità di accedere al 5 per mille anche quelle associazioni che non siano dichiaratamente antifasciste.

Obiettivo n.51

Revisione dei criteri di incompatibilità e di ineleggibilità alle cariche elettive. Divieto di elettorato passivo per coloro che hanno riportato condanne penali di particolare gravità. Introduzione del limite a due soli mandati per i parlamentari.

Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità sono criteri di valutazione scontati nelle democrazie evolute.

Nel nostro Paese le leggi in questa materia diventano cavilli interpretabili secondo convenienza.

Un popolo eticamente sano percepirebbe una condanna penale in delitti contro la pubblica amministrazione ed in materia tributaria, per quanto non definitiva, una condizione tacita per non poter accedere a cariche elettive.

Da noi invece le condanne penali, soprattutto se legate alla amministrazione truffaldina della cosa pubblica, non sono accompagnate da un sentimento generale di disvalore, né da parte dei protagonisti, né da parte della popolazione.

L'immoralità diffusa rende necessario articolare con puntualità tutte le ipotesi che impediscano l'accesso alle cariche elettive, senza lasciare alcun margine a dubbi interpretativi nei quali gli "impresentabili" possano farsi beffa del rigore morale che si richiede al ruolo.

E poiché la rappresentanza istituzionale non è percepita come impegno civile ma come opportunità individuale ed economica, si rende necessario limitare a due soli mandati la possibilità di candidarsi.

Obiettivo n.52

Modifica della legge elettorale in senso proporzionale e possibilità di esprimere una preferenza nominale.

La nostra Costituzione non è compatibile con il sistema maggioritario.

Il bilanciamento dei poteri prevede, tra i suoi “correttivi” anche la maggiore rappresentatività possibile, e solo un sistema proporzionale può garantire che tutte le istanze politiche siano rappresentate, senza discriminazioni, nel solco della attuazione del principio di uguaglianza che mal si concilia con la soglia di sbarramento introdotta con le ultime leggi elettorali.

Privare gli elettori della possibilità di esprimere una preferenza nominale è anche questa una grave limitazione al diritto di elezione attiva.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto il numero dei parlamentari, con il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, i previgenti collegi elettorali sono stati sostituiti da nuovi, per adeguarla al numero dei parlamentari da eleggere, mentre le circoscrizioni sono rimaste invariate.

La destra italiana, con la complicità della sinistra democristianizzata, ha ideato un sistema elettorale in grave contrasto costituzionale attraverso il quale la cosiddetta governance è stata elevata a valore imprescindibile a scapito della libera espressione del cittadino elettore. Occorre ristabilire la dignità della rappresentatività ai singoli cittadini oltre alle logiche di partito, con la possibilità di indicare le preferenze dei candidati.

Obiettivo n.53

Abrogazione degli automatismi nella determinazione degli avanzamenti di stipendio dei parlamentari. Trasparenza e pubblicità delle spese sostenute dai parlamentari e dai rappresentanti del Governo con introduzione di un limite massimo.

Abrogazione degli automatismi nella determinazione degli avanzamenti di stipendio dei parlamentari. Trasparenza e pubblicità delle spese sostenute dai parlamentari e dai rappresentanti del Governo. Introduzione di un tetto di spesa.

Conoscere i criteri di determinazione dello stipendio dei parlamentari è dirimente rispetto alle modifiche che si vorrebbero apportare.

Sul sito della Camera è possibile consultare le informazioni circa il trattamento economico dei deputati, poichè da alcuni anni, camera e senato pubblicano un riepilogo sul trattamento economico di deputati e senatori. Quello che manca però è la possibilità di conoscere, per ogni rappresentante, l'indennità effettiva, diversa in base agli incarichi del parlamentare e alle sue assenze.

Con una norma del 1965 l'indennità parlamentare è stata ancorata allo stipendio lordo dei presidenti di Sezione della Corte di Cassazione ed è su questo meccanismo automatico di avanzamento degli stipendi che si rende necessario intervenire.

Si rende necessario anche affidare alla Corte dei Conti il controllo sulle spese dei parlamentari e dei partiti, ma anche di quelle dei rappresentanti del Governo, da non confondere con le spese dei singoli dicasteri.

Oltre al controllo delle spese sostenute, eliminando i criteri di aumento automatico degli stipendi, sarà possibile introdurre anche un limite alle spese che ogni parlamentare potrà sostenere.

Obiettivo n.54

Esame prioritario, nei lavori parlamentari, delle leggi di iniziativa popolare.

Esame prioritario, nei lavori parlamentari, delle leggi di iniziativa popolare.

Negli auspici dell'Assemblea Costituente la Democrazia Rappresentativa avrebbe dovuto trovare un naturale bilanciamento negli strumenti di Democrazia Diretta.

Temendo che la Democrazia Diretta potesse ostacolare eccessivamente la Democrazia Rappresentativa, si decise di limitarla a poche ipotesi come il referendum abrogativo, quello confermativo e l'iniziativa popolare.

Oggi possiamo affermare che la naturale contrapposizione tra Democrazia Diretta e Democrazia Rappresentativa si è trasformata in prepotente conflitto per la distanza tra popolo elettore e rappresentanti eletti.

Non si può ignorare che la Democrazia Diretta, nella sua prevedibile degenerazione, assumerebbe i contorni di una deriva plebiscitaria difficilmente arginabile dal contrappeso della Democrazia Rappresentativa.

L'arretratezza culturale e etica del popolo italiano si è tradotta nella degenerazione di una Democrazia Rappresentativa che si esprime nelle scomposte espressioni di una casta privilegiata fatta di indegni politicanti.

La soluzione non risiede nel ridimensionamento della Democrazia Rappresentativa a favore di un potenziamento della Democrazia Diretta.

Le degenerazioni valoriali hanno soluzioni culturali, altrimenti si rischia di ritrovarsi in condizioni peggiori di quelle precedenti.

Circola l'insana convinzione che i cittadini, posti nella condizione di esercitare la sovranità popolare in modo diretto, siano migliori di quei rappresentanti che loro stessi hanno eletto attraverso la mediazione della rappresentanza.

Che i cittadini siano migliori dei loro rappresentanti è una ingenuità che fa sorridere, quando non diventa pericolosa olocrazia.

E' indispensabile avere bene a mente che certi rappresentanti condividono la stessa assenza di riferimenti etici dei loro rappresentati, e che gli uni si pongono in comunanza di intenti e di malaffare con gli altri.

E dunque la Democrazia Diretta non è una valida alternativa alla Democrazia Rappresentativa se non si modificano le condizioni culturali e di civiltà del popolo che dovrebbe esprimerla.

Ciò non toglie che alcuni istituti di Democrazia Diretta debbano essere modificati, ad esempio l'art. 71 della Costituzione (Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli) consente che l'iniziativa legislativa possa essere affidata al popolo.

Ma la raccolta di firme di almeno cinquantamila elettori, che rappresenta sicuramente in un impegno notevole, viene tuttavia vanificata dal fatto che i lavori parlamentari, nella calendarizzazione dell'esame dei progetti di legge, omettono di inserire le proposte che provengono dall'iniziativa popolare.

Rendere prioritario il loro esame è un dovere civile, politico e istituzionale.

Obiettivo n. 55

Abrogazione della legge Delrio e ripristino delle elezioni provinciali.

L'attuale assetto istituzionale non ha più l'equilibrio originario, irreversibilmente modificato, dal 2001, dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

La Provincia, nell'ordinamento dello Stato originario, si poneva come istituzione intermedia tra Comuni e Regioni, con una funzione di raccordo che, nelle intenzioni dei costituenti, avrebbe reso maggiormente efficace l'attività amministrativa.

Molte delle prerogative delle Province sono state assegnate direttamente ai Comuni, e molte invece sono state assegnate direttamente alla Regione, depotenziando le Province quali Enti intermedi.

Il progetto di riforma della Costituzione promosso nel 2016 prevedeva la soppressione delle Province, ma fu bocciato con il referendum del 4 dicembre 2016 e le Province non sono state soppresse.

In adesione alla volontà referendaria le Province vanno mantenute nella loro funzione e nella pienezza della rappresentatività.

La legge Delrio, formulata con l'arroganza di pensare che la riforma costituzionale sarebbe stata approvata dal referendum, ha ridisegnato gli enti territoriali, e dopo il referendum ciò che resta è un pasticcio foriero di conflitti.

A questo punto occorre rimettere mano alla riorganizzazione degli enti territoriali, abrogando la legge Delrio che, allo stato, è in gran parte incostituzionale, ivi compresa l'elezione "di secondo livello" che toglie agli elettori il potere di decidere i propri rappresentanti.

Obiettivo n. 56

Elaborazione di un Testo Unico sull'informazione e l'editoria, adeguandolo alle nuove forme di comunicazione e informazione.

La libertà d'informazione non può essere disgiunta dal diritto del lettore alla correttezza dell'informazione.

La strada che, a più riprese, il legislatore tenta di percorrere per evitare che l'informazione sia distorta e veicolata con contenuti sostanzialmente non veri (fake news) è quella della censura e della punizione penale.

In realtà ciò che non si sa gestire, generalmente si vieta, e così l'incapacità di gestire una popolazione di utenti non in grado di distinguere una notizia vera da una notizia falsa, si tenta di risolverla nella censura e nella punizione.

Democrazia Atea non condivide né la censura né la punizione penale al di fuori delle norme già esistenti sulla diffamazione.

Una popolazione cresciuta nella credenza e nell'irrazionalità è più incline a credere in modo acritico anche a ciò che viene veicolato come "vero" perché l'attitudine alla credenza dell'inverosimile fa parte delle sovrastrutture mentali della popolazione italiana, inibita fin dalle scuole materne a percorrere la razionalità. Per questo il rischio di abboccare alla diffusione di notizie infondate, veicolate in modo da condizionare scelte economiche o politiche, è sempre molto alto.

In questo quadro si inseriscono, a cadenze cicliche, le proposte di legge volte a condannare chi fa circolare notizie infondate.

Quanto alle notizie infondate, ci si chiede quali soluzioni adottare, ci si chiede se l'ordinamento debba predisporre punizioni per tutti coloro che "diffondono" notizie false, o soltanto per coloro che le "fabbricano", per tutti i giornalisti che ripropongono le informazioni false veicolate dai rappresentanti delle istituzioni, o solamente per qualche blogger buontempone.

Ferma la diffamazione per la quale la legge penale già c'è, resta il problema su come qualificare ad esempio una falsa dichiarazione, veicolata dalla stampa, proveniente da una carica istituzionale. Una notizia falsa diffusa da un'istituzione può essere usata come una giustificazione a delle scelte politiche finalizzate ad aggirare la legalità, contando sulla manipolazione dell'opinione popolare. Ci sono stati casi di guerre giustificate con delle notizie che si sono verificate false, senza nessuna conseguenza penale per chi le ha diffuse. Se invece una notizia falsa viene propalata da un blogger in cerca di visualizzazione, per i censori dovrebbe seguire una abnorme condanna penale.

Da più parti si invoca la regolamentazione dei blog e nel vuoto normativo i blog vengono equiparati alle testate giornalistiche pur senza averne né i requisiti né le tutele, come ad esempio l'insequestrabilità.

Occorre ridisegnare tutto il sistema generale dell'informazione, ma se si focalizza l'attenzione normativa su un solo settore, come i blog, e non si riconsidera l'articolo 21 della Costituzione in una visione più ampia che ridefinisca le testate sia giornalistiche sia telematiche, sia il prodotto editoriale, quali siano i requisiti formali perché un prodotto possa qualificarsi come professionale o amatoriale. E' evidente che la reale volontà politica risiede nel mantenimento dello stallo perché è funzionale al potere manipolativo.

La legge sull'editoria (L. 62/2001) è già obsoleta e comunque non esaustiva rispetto alle nuove realtà della comunicazione.

La lungimiranza con la quale fu elaborato l'articolo 21 della Costituzione non merita la disattenzione attuale del nostro Legislatore.

Obiettivo n. 57

Difesa del principio di unità della Magistratura con il mantenimento della separazione delle funzioni in via permanente.

Quando a parlare di giustizia sono i condannati non è umanamente pensabile che non abbiano, quale autentico interesse, quello di eludere la responsabilità derivante dalle proprie azioni criminali, come accade ormai da molti anni nel nostro Paese.

La Costituzione italiana prevede che i magistrati inquirenti e quelli giudicanti facciano parte di un unico ordine e che abbiano un unico governo di autocontrollo, il Consiglio Superiore della Magistratura.

L'Assemblea Costituente affrontò con serio dibattito l'eventualità di due ordini separati e le perplessità espresse allora, tornano di attualità ogni volta che qualcuno ripropone l'idea della separazione dei due ordini.

Si motiva questa richiesta con la preoccupazione che il giudice possa avere maggiore propensione ad accogliere le tesi accusatorie del pubblico ministero, facendo parte dello stesso ordine, piuttosto che quelle difensive, con minor garanzia per l'imputato.

Ogni motivazione apparente in realtà riconduce ad una motivazione più autentica e non spendibile.

La vera motivazione è quella di porre i pubblici ministeri sotto il tallone dell'esecutivo che può decidere quali reati perseguire e quali è meglio tralasciare.

A nessuno sfugge che siamo un paese ad elevata mafiosità, ad elevata corruzione e che lo sport nazionale è la truffa.

Porre sotto il controllo dell'esecutivo la magistratura inquirente significa aumentare l'impunità per i gruppi di potere a scapito della delinquenzialità minore, significa salvare imprenditori malavitosi e banchieri truffatori e dirottare le procure contro i ladri di polli.

Del resto questo era esattamente il programma piduista.

In un Paese con un indice di criminalità fisiologico, la separazione delle carriere potrebbe costituire una modalità come un'altra di esercizio dell'azione giudiziaria penale.

Nel nostro Paese invece, con una classe politica gravemente collusa con la criminalità organizzata, una simile eventualità costituirebbe la certezza della impunità per i reati più gravi.

La nostra Costituzione, del resto, non preclude che le funzioni inquirente e giudicante, pur accessibili attraverso un concorso unico, possano procedere separatamente mantenendo, per i magistrati, le stesse funzioni sin dall'inizio della propria carriera.

L'indipendenza della magistratura può essere garantita solo con il mantenimento di un unico ordine di riferimento per entrambi i ruoli.

L'una e l'altra funzione, inalterate per tutta la carriera, ottimizzerebbero le peculiarità e le esperienze maturate essendo improbabile, per esempio, che un magistrato che per decenni abbia svolto indagini sui reati contro l'ambiente, possa poi assumere, da un giorno all'altro, le funzioni di giudice in un tribunale per minorenni.

Sarebbe come chiedere ad un medico, che per trenta anni si sia occupato di ortopedia, di diventare da un giorno all'altro cardiocirurgo.

Obiettivo n.58

Potenziamento degli uffici giudiziari e indizione di concorsi. Abrogazione della norma che impone agli uffici periferici di polizia giudiziaria la comunicazione agli organismi superiori e perciò neutralizza il segreto delle indagini.

Sono oltre cento le procure italiane a rischio chiusura per mancanza di magistrati e per assenza di finanziamenti in grado di renderle operative.

La strategia della impunità si è risolta in un progressivo depotenziamento e svilimento della funzione inquirente.

È necessario ristabilire la funzionalità delle Procure italiane attraverso l'indizione di concorsi e l'abrogazione della norma, voluta dal governo berlusconiano, che impedisce ai magistrati a inizio carriera di ricoprire le funzioni di pubblico ministero e che ha portato le procure al collasso operativo, con carichi di lavoro insostenibili.

Ma anche il governo renziano ha contribuito a depotenziare le procure.

Con il decreto che ha imposto l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato si è inserita una norma, contenuta nel quinto comma dell'art.18 del decreto legislativo n.177 del 19 agosto 2016, falsamente giustificata da un criterio di inesistente "coordinamento informativo", attraverso la quale il presidio di polizia che collabora con il magistrato nelle indagini, avrà l'obbligo di trasmettere al proprio superiore gerarchico le notizie relative all'inoltro delle informative di reato dell'autorità giudiziaria, vanificando il criterio della segretezza delle indagini.

Non è difficile supporre che una "fuga di notizie autorizzata" si verificherà ogni qualvolta l'indagato sia un esponente della criminalità organizzata, o un noto esponente politico ovvero un noto esponente del mondo economico e finanziario.

Sarà possibile sapere in anticipo delle indagini in corso e si potranno assumere quelle "precauzioni" necessarie ad eliminare le prove del crimine sul quale si sta indagando (ad esempio bonificare dalle microspie i propri uffici, ovvero evitare di scambiare informazioni attraverso i telefoni intercettati).

L'eliminazione della predetta norma costituirà elemento sufficiente per non neutralizzare fin dall'inizio le indagini delle procure.

Obiettivo n.59

Adozione di criteri di accoglienza e di integrazione improntati al rispetto dei diritti umani. Riqualificazione degli hotspot da centri di detenzione a centri di accoglienza. Revisione degli accordi con i Paesi di provenienza per un miglior controllo dei flussi migratori. Abrogazione degli accordi stipulati con la Libia. Erogazione di finanziamenti finalizzati allo sviluppo dei Paesi di provenienza degli immigrati.

Le politiche di respingimento degli immigrati, caratterizzate da una forte spinta razzista, sono sfociate nella degenerazione di misure coercitive e degradanti verso persone già traumatizzate.

L'Unione Europea ha chiesto all'Italia di allestire hotspot, centri di identificazione per migranti, e le segnalazioni di violenze sui migranti non sono più casi isolati.

La classificazione imposta dall'Unione Europea tra "migrante economico" e "migrante che può chiedere asilo" mostra il lato più disumano della politica dei respingimenti.

Molte organizzazioni umanitarie che operano in quel settore hanno denunciato i trattamenti brutali e degradanti, degenerati fino alle umiliazioni sessuali, ai pestaggi, alle interviste che si trasformano in interrogatori violenti, e tutto questo avviene nei confronti di persone gravemente disorientate, traumatizzate e debilitate.

L'identificazione dei migranti non sempre si avvale di interpreti e mediatori culturali, e diventa impossibile per il migrante esprimere la reale condizione di pericolo dalla quale è fuggito, di fatto non gli è garantita la possibilità di verificare l'effettiva condizione di richiedente asilo.

Le violazioni del diritto internazionale sono costanti e l'Italia ha una grave responsabilità per quanto accade, a nulla rilevando che in questa disumana politica di respingimento, stia mettendo in atto le indicazioni dell'Unione Europea.

Affidare il controllo e l'identificazione dei migranti a Paesi come la Libia o il Sudan, significa accettare la normalità della tortura e della eliminazione fisica.

Fuggire dalla violenza, dalla guerra, dalla povertà non può significare essere criminalizzati.

La barbarie dei respingimenti trova l'indifferenza di una parte della popolazione arida e incivile.

La politica dell'accoglienza e della integrazione trova timide aperture anche da parte di chi non vuole perdere consenso elettorale.

La necessità di una politica dell'accoglienza ha bisogno di una classe politica in grado di superare le barriere dell'opportunismo, di rimuovere il filo spinato della barbarie, di non erigere i muri della vergogna.

Un migrante è un essere umano che ha bisogno di accoglienza, non riconoscere questa evidenza significa essere già nella disumanità e una democrazia non può consentire che accada

Obiettivo n.60

Superamento del concetto di multiculturalismo e di multiconfessionalismo, e affermazione di un processo di evoluzione interculturale.

Il multiculturalismo è generalmente riferibile ad un sistema normativo nel quale, ribadito il principio universale per cui tutti i cittadini sono uguali, le legislazioni tendono alla coesistenza tutelata delle differenze culturali all'interno di una stessa società.

I cittadini, nei sistemi che tutelano il multiculturalismo, mantengono la propria identità culturale, sono garantiti nel riconoscimento della propria etnia e soprattutto della propria religione.

Il multiculturalismo, però, nelle applicazioni pratiche, si è concretizzato in un miope multiconfessionalismo attraverso il quale le peculiarità religiose che stabiliscono comportamenti e rituali per gli appartenenti ad una precisa comunità religiosa, trovano una tutela giuridica che segna una separazione netta con gli altri individui appartenenti alla stessa società ma non praticanti la stessa religione.

Sovente la tutela rigorosa di religioni diverse ha comportato una separazione e una divisione generatrice di esclusioni e razzismi.

Occorre che non solo il Legislatore definisca i criteri entro i quali sia possibile tutelare le differenze religiose senza limitare l'applicazione della legge generale, ma soprattutto occorre che il Legislatore indichi le modalità attraverso le quali le diverse culture possano interagire tra di loro in una interculturalità che porti alla integrazione e non alla esclusione.

L'intercultura consente di rimuovere le barriere che si creano tra culture differenti che da un lato impediscono l'applicazione di regole di giustizia sociale e dall'altro limitano le potenzialità economiche in grado di creare maggior benessere con un criterio egualitario.

Abrogazione della legge Bossi-Fini e attuazione della legge Napolitano-Turco.

Non si può disgiungere la vendita delle armi dal fenomeno delle migrazioni.

L'Italia esporta armi nei Paesi asiatici e africani per cifre esorbitanti, con crescita costante ed esponenziale negli ultimi anni, senza però valutarne e gestirne le conseguenze. Tra queste, la conflittualità e l'insicurezza dei Paesi da cui provengono i migranti è frutto delle politiche scellerate attuate dal neoliberismo in tema di esportazioni di armi.

Il fenomeno migratorio non ha le dimensioni catastrofiche che certa politica vuole far credere, mentre ciò che è catastrofica è l'incapacità politica di gestire l'accoglienza e l'integrazione, alimentando paure e razzismo.

I dati reali danno la misura di quanto il fenomeno migratorio, in termini numerici, abbia assunto dimensioni apparentemente ingestibili solo nella strumentalizzazione dei partiti xenofobi e populistici.

L'Italia, anche se la percezione indotta dai media e da alcuni partiti politici è diversa, resta tra i grandi Paesi europei quello in cui il numero di immigrati è minore, ed anche in proporzione alla popolazione la gran parte degli altri Paesi europei ne accoglie un numero maggiore.

C'è da considerare poi che un immigrato, un rifugiato, un profugo, rispondono a condizioni umane differenti e la tutela giuridica che ne consegue è altrettanto differente.

Gli immigrati sono coloro che lasciano il proprio Paese in cerca di una condizione di vita migliore, e la permanenza nello stato in cui giungono è regolamentata da autorizzazioni amministrative.

Il profugo è un immigrato che lascia il proprio Paese fuggendo da guerre, da persecuzioni o catastrofi. Ma è profugo anche chi subisce queste condizioni pur non riuscendo a fuggire dal proprio Paese.

Il richiedente asilo, dal punto di vista giuridico-amministrativo, è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato perché se tornasse nel proprio paese d'origine potrebbe essere vittima di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Gli immigrati che arrivano nel nostro Paese per tentare di migliorare le proprie condizioni di vita sono soggetti alla regolamentazione della legge che prende il nome dai suoi primi firmatari ovvero Bossi-Fini, e che ha sostituito la precedente legge Napolitano-Turco.

La ratio contenuta nella Bossi-Fini aveva una chiara finalità repressiva e l'effetto, ampiamente previsto, ha alimentato nella società una legittimazione agli istinti della xenofobia che nel corso degli anni si è trasformata in consenso politico verso quelle formazioni che hanno fatto del razzismo la loro bandiera, con una idea polarizzata di cittadino/straniero assimilata al binomio bene/male.

Nel 2003 è intervenuta la Convenzione europea di Dublino II, che fu ratificata in Italia quando il Governo era sostenuto da Forza Italia e dalla Lega Nord. Furono dunque queste due forze politiche a ritenere quel trattato idoneo a regolamentare i flussi migratori in Italia, e oggi possiamo misurare quanto fu miope la loro prospettiva.

Nel 2013 la Convenzione di Dublino ha subito ulteriori implementazioni con la Convenzione Dublino III e anche in questo caso sono state due forze politiche di destra ad occuparsene, il Partito Democratico e il Nuovo Centro Destra.

Democrazia Atea propone di abrogare la legge Bossi-Fini e di ripristinare, con correttivi per le mutate condizioni anche del quadro internazionale, la legge Napolitano-Turco.

Quanto al diritto d'asilo occorre ricordare che già nella Roma imperiale aveva una sua regolamentazione, e l'evoluzione normativa, nel corso dei secoli, è approdata alla Costituzione italiana nella quale all'art. 10 si statuisce che «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.»

Il disastro umanitario, per ciò che attiene all'Italia, si è vergognosamente aggravato con gli accordi bilaterali per il respingimento dei migranti nei centri di detenzione libici che l'Italia ha sottoscritto in spregio ad ogni ragionevole sensibilità umanitaria.

Credere di poter arrestare la migrazione umana equivale a credere di poter fermare le onde del mare.

Democrazia Atea ritiene, piuttosto, che occorra promuovere forme di educazione interculturale che sostengano la conoscenza dei diritti umani e delle diverse culture: solo così si potrà conoscere i propri diritti e difendere quelli altrui, nella consapevolezza che l'unica razza è quella umana e che lo straniero è tale sino a che non lo si riconosce come portatore di diritti e di umanità.

Nell'ambito delle tecniche operative delle politiche migratorie, Democrazia Atea ritiene indispensabile fermare immediatamente la violenza che pervade i centri di detenzione dei migranti, ove si consuma una quotidiana barbarie disumana, attuando invece progetti di integrazione affidati a soggetti qualificati e non ad organizzazioni criminogene, come si è maggiormente fatto fino ad ora.

Obiettivo n.62

Difesa della previsione penale per il reato di tortura.

Nel 1984 l'ONU ha adottato una Convenzione contro la tortura e i sistemi inumani e degradanti.

L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 1988 e si è impegnata ad adeguare la propria legislazione penale interna nel senso imposto dalla Convenzione.

Nonostante l'Italia abbia preso questo impegno, dal 1989, il Parlamento italiano ha legiferato in modo insufficiente e farsesco, fino ad arrivare alla legge approvata nel 2017.

Un atto qualificabile come tortura, secondo questa legge, per sussistere "deve essere stato compiuto con crudeltà e mediante più condotte e deve provocare un verificabile trauma psichico".

Questo semplice inciso rende di difficile individuazione l'ambito in cui può essere applicata la legge. I trattamenti inumani e degradanti non sono tollerabili in uno stato di diritto, soprattutto se perpetrati da apparati dello Stato

E ciò vale anche per i trattamenti vessatori commessi su persone in stato di detenzione.

La tortura può ricadere su chiunque, non solo sui sospettati di reati ma nella rete della tortura potrebbe cadere un innocente o uno che non possiede le informazioni ricercate, che quindi subirebbero una offesa alla loro esistenza.

Si ritiene che la tortura sia un costo sociale che una società civile non deve essere disposta a pagare.

Il reato di tortura è un grave crimine che viola i diritti umani fondamentali: è essenziale combattere l'impunità e promuovere la responsabilità per prevenire e punire efficacemente la tortura in tutte le sue forme.

Nonostante la legge attuale abbia delle limitazioni, le forze politiche di destra mantengono la volontà di abrogarla, mentre Democrazia Atea si impegna a difenderla e perfezionarla.

Lo Stato è responsabile di prevenire la tortura all'interno dei propri confini e di investigare, perseguire e punire coloro che commettono tali atti.

Obiettivo n.63

Difesa della competenza pubblica dei servizi di sicurezza.

L'istituzione delle ronde si inserisce nel più largo obiettivo di criminalizzazione delle diversità promosso dalla destra italiana. Oltre a questo aspetto inquietante, sussiste il rischio che ciò possa portare a concorrenza tra ronde rivali per contendersi il diritto ad occuparsi della sicurezza.

Furono istituite sulla spinta propagandistica della Lega Nord, in un afflato di razzismo e xenofobia.

Sulla normativa che le istituiva intervenne la Corte Costituzionale la quale, pur dichiarandone la conformità al dettato della Costituzione, ne ha opportunamente limitato il raggio d'azione, di fatto neutralizzandole.

Poiché il vero obiettivo delle ronde era quello di consentire a taluni individui, non inseriti in attività di pubblica o privata vigilanza, e dunque senza alcuna preparazione né funzione specifica, di agire in maniera repressiva e violenta contro gli stranieri, le limitazioni imposte dalla sentenza della Corte Costituzionale hanno immediatamente depotenziato la loro esistenza e dunque le decine di ronde che si costituirono dopo il via libera legislativo, sono svanite, come svaniscono generalmente gli entusiasmi che si alimentano dei bassi istinti.

A tutto voler concedere, credere poi che chi si predispone a delinquere, e che quindi ha già deciso di sfidare le autorità e le conseguenze del proprio agire, possa desistere di fronte ad una ronda, non è semplice ingenuità, ma rasenta la stoltezza.

Le ronde vanno soppresse perché restano pur sempre un'onta in uno Stato di diritto, essendo prossime alla barbarie, ed è auspicabile che sia lo Stato sempre e comunque a farsi carico della sicurezza.

Obiettivo n.64

Elaborazione di una norma penale che sancisca l'inapplicabilità di attenuanti nella commissione dei delitti per motivi culturali, etnici e religiosi.

Nella determinazione della pena il giudice può tener conto di alcune circostanze che attenuano la responsabilità dell'autore del reato.

Le circostanze attenuanti, o semplicemente attenuanti, nel nostro diritto sono tipizzate e determinano una diminuzione della pena.

Tra le attenuanti previste nel nostro ordinamento c'è quella di "aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale".

Nelle pieghe di una simile formulazione può insinuarsi, quale attenuante ai comportamenti delittuosi, l'aver agito per motivi religiosi o legati a ragioni etniche e culturali.

La limitazione di questa attenuante, potrà impedire che i reati commessi in forza di convinzioni morali personali possano trovare una sponda giustificativa che minerebbe alle fondamenta il sistema democratico imperniato sulla tutela dei diritti umani.

Obiettivo n.65

Contributo alla nascita di un sistema di difesa militare europeo e uscita dalla Nato. Ovvero, abrogazione del segreto militare sul censimento e sulla mappatura delle basi militari straniere sul territorio italiano, rendendo disponibili i dati sul sito del Governo, previa revisione dei trattati internazionali già sottoscritti.

Sul nostro territorio si contano circa 120 basi militari della NATO ufficialmente dichiarate, contestualmente alla presenza di basi americane sul nostro suolo, dopo gli accordi tra Stati Uniti e Italia all'interno delle quali vige un criterio di extraterritorialità pari, se non superiore, a quello delle sedi diplomatiche.

Ciò significa che il nostro Presidente della Repubblica o un nostro Senatore della Repubblica o un nostro Procuratore della Repubblica non può accedervi senza essere preventivamente autorizzato, anche se la disponibilità di quei territori è stata concessa dall'Italia attraverso trattati internazionali.

I militari americani usano il nostro territorio come se fosse il loro, senza minimamente sentirsi ospiti, ma con la prepotenza di chi spadroneggia.

Nessuno può dimenticarsi della strage della funivia del Cermis.

I vertici militari statunitensi invocano extraterritorialità e difetto di giurisdizione ogni volta che le Autorità italiane osano entrare in contatto con queste debordanti realtà.

La compiacenza dei nostri Governi del resto è quasi stucchevole.

E' pacifico che all'interno di quelle aree si compiono attività che, secondo le nostre leggi, sono autentici crimini, come ad esempio la detenzione di armi "non convenzionali" (mine anti-uomo o armi chimiche e nucleari).

Non c'è ragione di mantenere in essere dei Trattati internazionali che violano sfacciatamente la nostra Costituzione e che pongono in pericolo di vita i nostri connazionali.

Rendere pubbliche le informazioni militari sulle basi militari statunitensi ci consentirà di difenderci dalla colonizzazione militare straniera che non ha altre finalità se non quella di approfittare della nostra posizione strategica per soddisfare delle deprecabili mire espansionistiche trasformando lo "Stivale" nella loro "naturale" base di lancio.

Noi di Democrazia Atea siamo pronti alla rottura dei Trattati forieri di morte.

Obiettivo n.66

Riduzione delle spese militari e cancellazione delle spese riguardanti l'invio di armi a Paesi esteri. Impiego delle forze armate per i servizi di protezione civile nei casi di disastri e calamità naturali.

L'Italia è tra i maggiori produttori di armi al mondo e i conflitti che continuano a verificarsi nei diversi scenari mondiali, costituiscono una parte consistente delle nostre esportazioni.

La legge 185 del 1990 vieta l'esportazione e il transito di armamenti verso i Paesi in stato di conflitto e verso i Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, ma questa legge negli ultimi anni è stata gravemente disattesa.

L'Italia inoltre ha inviato le proprie truppe speciali su territori in conflitto armato senza alcuna votazione parlamentare.

Le operazioni militari con le truppe italiane, sono in contrasto con l'art.11 della Costituzione e la qualifica di "operazione di pace" è solo un escamotage per aggirare un divieto che non solo contrasta con la Costituzione, ma con il sentimento di non belligeranza che connota la maggioranza degli italiani.

L'Italia è responsabile di guerre di aggressione, anche se diversamente denominate, che Democrazia Atea condanna senza riserve.

Le forze armate italiane, secondo il dettato costituzionale, potranno sicuramente continuare ad avere la funzione primaria della difesa, ma mentre riteniamo auspicabile evitare quegli scenari di occupazione militare delle città italiane cui talvolta abbiamo assistito (che testimoniano un'incapacità della politica di governare pacificamente i territori amministrati), le forze armate potrebbero utilmente essere utilizzate sul territorio italiano per intervenire, come talvolta è già lodevolmente accaduto, per disastri e calamità naturali, svolgendo compiti di coordinamento e gestione della Protezione Civile, assumendo una valenza dallo spessore umanitario ben più nobile.